

STATUTO DELLA ODV FEDERAZIONE ISONTINA DEL MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO

Articolo 1 (Denominazione - Principi generali - Sede - Durata)

Ad opera di gruppi, organizzazioni di volontariato, loro reti e coordinamenti, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro e soci individuali operanti nell'ambito territoriale dell'Isontino, è costituito un ETS denominato OdV Federazione Isontina del Movimento di Volontariato Italiano (Mo.V.I.), ai sensi del D.Lgs 117/2017, di seguito denominato "federazione".

La federazione è disciplinata dal presente statuto e si adegua in particolare al Titolo V Capo I del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS). La federazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta, è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La federazione è costituita a tempo indeterminato, con sede in Monfalcone. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto, ma dovrà essere votato in assemblea.

Articolo 2 (Scopo - Finalità - Attività)

La federazione fa propri lo spirito, la prassi, le finalità e gli impegni fissati dallo statuto nazionale del Movimento, del quale ne riconosce le strutture.

In particolare, la federazione:

- favorisce l'aggregazione dei gruppi, organizzazioni di volontariato, loro reti e coordinamenti e di altre realtà che non perseguono finalità di lucro, garantendo il rispetto della originaria identità di ciascuno;
- assicura loro una costante presenza promozionale per il perseguimento dei valori, finalità e impegni di cui allo statuto nazionale del Movimento;
- promuove forme di collegamento per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria, armonizzando i diversi apporti attorno a obiettivi comuni;
- sostiene e collega le loro iniziative e attività e li aiuta a potenziare l'efficacia operativa;
- promuove la loro crescita culturale offrendo occasioni di dibattito e confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;

- affianca i gruppi e le organizzazioni aderenti nell'impegno della partecipazione e nel mantenimento dei rapporti con responsabili delle istituzioni e degli enti locali, favorendo lo sviluppo di processi di sussidiarietà;
- rappresenta i gruppi e le organizzazioni aderenti presso le autorità e gli organismi locali;
- salvo ratifica della federazione regionale, accetta la domanda di adesione al Mo.V.I. nel territorio di competenza e assume eventuali provvedimenti di revoca;
- aiuta i gruppi e le organizzazioni di volontariato non aderenti per le necessità che essi manifestano;
- pone autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione, che sottopone a ratifica della federazione regionale;
- promuove, organizza e attua progetti, servizi e attività diretti alla persona, alla comunità e al bene comune, con particolare attenzione all'innovazione e/o alla sperimentazione;
- può autorizzare la costituzione di strutture di collegamento in aree territoriali e cittadine.

Le attività svolte in via principale dalla federazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs 117/17:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 3 (Soci - Ammissione)

Possono aderire alla federazione acquisendo la qualità di socio:

- i gruppi, le organizzazioni di volontariato e le loro reti e coordinamenti su base territoriale e/o tematica;
- altri enti del Terzo settore o che non perseguono finalità lucrative;
- soci individuali;

che:

- operano prevalentemente nell'ambito territoriale dell'Isontino;
- si riconoscono per spirito e per prassi negli articoli 1, 2 e 3 dello statuto nazionale del Movimento;
- richiedono formale adesione alla federazione e dalla stessa vengono accettati.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per Legge. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'Art. 32 comma 2 del CTS.

L'ammissione dei nuovi soci avviene dietro presentazione di domanda scritta proposta dall'interessato, indirizzata al Presidente e deve essere ratificata dal Comitato territoriale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale respingimento della richiesta di ammissione deve essere motivato e comunicato al richiedente in forma scritta, entro il termine di sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Articolo 4 (Diritti e doveri dei soci)

Le attività svolte dai soci sono effettuate in modo spontaneo, a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure indirettamente né dalla federazione né dai beneficiari.

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare, direttamente o per delega ad altro socio, per contribuire alla definizione degli indirizzi strategici della federazione;
- di eleggere ed essere eletti per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali la federazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dalla federazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo modalità di presa di visione diretta presso la sede della federazione, facendone domanda al Presidente.

I soci hanno il dovere di contribuire alla realizzazione del programma della federazione e di adoperarsi per la migliore riuscita delle attività e per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 5 (Organi)

Sono organi della federazione:

- l'Assemblea;

- il Comitato territoriale;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 6 (Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- fissa le linee programmatiche della federazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'ammontare delle quote associative;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione della federazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In particolare, l'Assemblea:

- è costituita dai legali rappresentanti o loro delegati di ciascun gruppo, organizzazione di volontariato, rete, coordinamento, ente del Terzo settore o che non persegue finalità lucrative e dai soci individuali della federazione, ognuno dei quali esprime un voto;
- è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 dei rappresentanti designati;
- è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e in seconda qualunque sia il numero dei presenti;
- è presieduta da un presidente eletto dall'Assemblea medesima;
- vota a maggioranza semplice, salvo specifiche eccezioni previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

Articolo 7 **(Organo di amministrazione)**

Il Comitato territoriale è l'Organo di amministrazione della federazione.

Il Comitato territoriale:

- è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati e da eventuali cooptati a termine, fino al massimo di 1/3 dei membri eletti, che possono partecipare alle riunioni dell'organo senza diritto di voto;
- dura in carica tre anni: le sostituzioni in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo; nessun rappresentante può essere riconfermato consecutivamente più di una volta;
- è convocato e presieduto dal presidente almeno tre volte all'anno e ogni volta che lo richieda la metà dei suoi membri;
- è validamente costituito in riunione con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti;
- elegge fra i propri membri il presidente, i vice presidenti, il tesoriere e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza;
- elabora le linee da sottoporre all'Assemblea, della quale attua gli indirizzi e le decisioni;
- accetta le domande di adesione da parte dei gruppi, organizzazioni di volontariato, reti, coordinamenti, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e singole individualità operanti nell'ambito territoriale e assume eventuali provvedimenti di revoca;
- traduce gli orientamenti e la politica della federazione regionale in ambito locale;
- delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione delle spese ordinarie e straordinarie;
- approva ogni anno, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, e predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare, da presentare all'approvazione dell'Assemblea. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- approva il regolamento esecutivo del presente statuto che sottopone a ratifica della federazione regionale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8 (Presidente)

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della federazione;
- è eletto dal Comitato territoriale;
- convoca l'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato territoriale;
- garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dei suddetti due organi;
- in caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato territoriale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 9 (Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Articolo 10 (Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Articolo 11 (Bilancio)

La federazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Comitato territoriale, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 12 (Patrimonio)

Il patrimonio della federazione è costituito da:

- quote associative sottoscritte dai membri;
- contributi pubblici e privati;
- ogni altro bene mobile o immobile pervenuto alla federazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato territoriale.

Il patrimonio della federazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

La federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

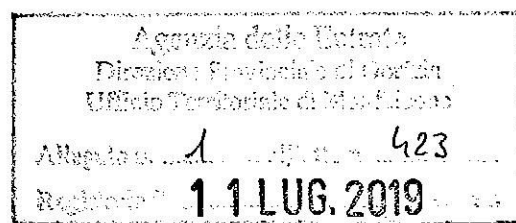
Articolo 14 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

Lo scioglimento della federazione può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

In caso di scioglimento della federazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altra organizzazione di volontariato regionale con finalità analoghe o, in mancanza, alla federazione regionale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 15 **(Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dal codice civile in materia di associazione e dal Codice del Terzo Settore.



IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Sandra TESSARIS
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Paolo CHIMIENTI